

Le controllate guardano allo stato di localizzazione

Nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali di crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento questo quanto affermato dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2016 che definisce i criteri per determinare (con modalità semplificata) l'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica di cui al comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir. Art. 167 del Tuir. L'art. 167 prevede l'estensione della disciplina Cfc anche alle controllate localizzate in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato, qualora queste siano assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia e più del 50% dei loro proventi derivino dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.

I criteri per il calcolo dell'effettiva tassazione. L'Agenzia con il provvedimento chiarisce che nel calcolo della tassazione effettiva estera rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti di imposta, e nel caso in cui sia in vigore una Convenzione con l'Italia, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate. Nell'ipotesi di Confederazione di Stati, rilevano sia le imposte federali che quelle sul reddito proprie di ciascuno stato federato e delle amministrazioni locali. Per la determinazione della tassazione virtuale domestica, rilevano l'Ires e le sue eventuali addizionali, al lordo di possibili crediti di imposta per i redditi prodotti in un altro Stato.

Per effettuare il calcolo della tassazione virtuale domestica occorre partire dal bilancio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione e, in generale, considerare le imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato

di localizzazione che sono riportate nel suo bilancio o rendiconto, nella relativa dichiarazione dei redditi, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d'imposta o altri soggetti locali.

Le eccezioni. L'agenzia specifica, inoltre, che non rilevano: la possibile adesione ad una tassazione di gruppo da parte della controllata, le variazioni non permanenti della base imponibile con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (come gli ammortamenti), i regimi fiscali opzionali che sarebbero applicabili in Italia, il limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito dall'articolo 84 del Tuir (in ambito domestico) o limitazioni analoghe (in ambito estero) ed eventuali agevolazioni non strutturali riconosciute dallo Stato estero per un periodo non superiore a cinque anni. Occorre, invece, considerare il beneficio Ace (o regimi analoghi nello Stato estero) e l'imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza.

Andrea Millani
Francesco Spurio